

4488
ALLEGATO ALL'ATTO N. 25 OTT. 2017
REGISTRATO a UDINE II ...
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

STATUTO

(*) Firma su delega del Direttore IL FUNZIONARIO
Provinciale, Fabio De Luca Silvia Repetti

A.I.F.A. di Codroipo
Associazione Italiana Fra Anziani – ODV

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione – Sede - Durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", delle normative regionali in vigore e per quanto non previsto dal Codice Civile, un'associazione di volontariato non riconosciuta denominata "A.I.F.A. – Associazione Italiana Fra Anziani di Codroipo – ODV" in seguito denominata "A.I.F.A. Codroipo - ODV", con sede legale nel Comune di Codroipo, Piazza Dante n°3, con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Finalità – Attività - Competenze

L'Associazione è libera, apolitica, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 lettere a), b), k), u) del D.Lgs 117/2017:

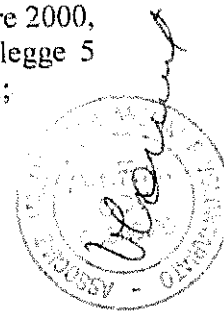
- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B) interventi riabilitativi su richiesta e convenzione con l'A.S.L.;
- K) organizzazione e gestione di gite di interesse sociale, ricreativo e culturale;
- U) beneficenza a Enti che sostengono persone svantaggiate.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.

Svolge la propria attività nei settori:

- dell'assistenza sociale con trasporto presso strutture sanitarie e similari;
- culturali, artistici e ricreativi e turistici di interesse sociale;
- del tempo libero con iniziative ricreative e di socializzazione;
- dell'attività motoria con finalità sociali e sanitarie;
- della beneficenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.



L'Associazione può inoltre aderire ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie.

Capo II - PROVENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3 - Patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annuali e contributi volontari;
- b) contributi da enti ed altre persone giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche attività dell'associazione;
- c) sovvenzioni, donazioni e lasciti;
- d) convenzioni per attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio auto finanziamento. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo;

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I lasciti testamentari sono accettati dal Presidente con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale è costituito dai:

- A) beni immobili
- B) beni mobili registrati
- C) beni mobili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario.

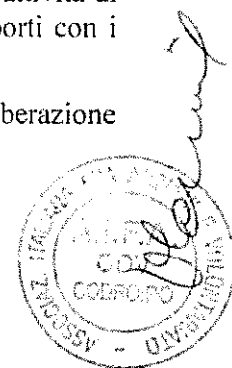
Art. 4 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5- Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte;

2. L'associazione deve assicurare i volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati;

4. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Qualora ci siano le condizioni, il Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione dell'Assemblea, può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione agli organi competenti.

Capo III – I SOCI

Art. 6 - Ammissione e ruoli

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche. E' consentita l'ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- c) la domanda viene accettata, salvo ratifica del Consiglio Direttivo che delibererà sulla stessa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, in occasione del primo incontro.

La domanda di ammissione sarà esaminata entro 30 giorni dalla data del ricevimento.

Trascorso tale termine la richiesta s'intende accettata e il nominativo viene annotato nel registro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; questa delibererà sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - Diritti degli associati

Tutti i soci, nei confronti dell'Associazione, hanno eguali diritti.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese vive effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione, previa richiesta al Presidente, del bilancio e dei libri sociali, solo attraverso la consultazione presso la sede legale dell'associazione.

Art. 8 - Doveri degli Associati

Versare al momento dell'iscrizione la quota sociale stabilita dall'Assemblea dei soci.

La quota sociale del nuovo socio è dovuta per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. I rinnovi possono essere fatti anche dal mese di novembre precedente. Il suo rinnovo deve avvenire entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria in cui si approva il bilancio.

La sua attività e il suo comportamento devono essere improntati alla correttezza, buona fede, lealtà nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 9 – Recesso o Espulsione

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per il mancato pagamento della quota sociale;
- c) per espulsione.
- d) per morte.

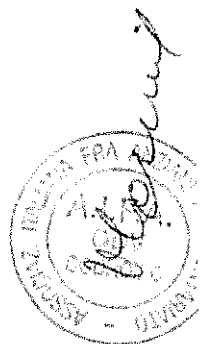
Il socio che compie gravi atti di indisciplina o contrari agli interessi dell'associazione, che non ottemperi alle disposizioni o deliberazioni del Consiglio Direttivo, che abbia provocato danni morali o materiali all'associazione, è passibile di:

- a) richiamo;
- b) espulsione.

Competente ad adottare i provvedimenti di cui sopra è il Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il provvedimento avrà valore dal 30° giorno successivo alla notifica.

Avverso il provvedimento ed entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea il cui giudizio sarà inappellabile e verrà fatto proprio dall'Esecutivo con apposita deliberazione.



Capo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo
- e) il Revisore Legale dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- 2) E' presieduta dal Presidente ed è convocata una volta l'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Viene convocata altresì per modificare lo Statuto e per l'eventuale fusione o scioglimento dell'associazione da deliberare con la maggioranza dei 3/4 dei presenti;
I Soci devono essere avvisati per posta con lettera inviata 15 giorni prima della data stabilita per la seduta, oppure tramite posta elettronica o da diversa disposizione del Consiglio Direttivo;
- 3) La convocazione dell'assemblea può essere richiesta anche da 1/10 dei Soci; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea si terrà nei 30 giorni successivi, con un preavviso di almeno dieci giorni;
- 4) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - A) in prima convocazione se presenti di persona o per delega metà più uno dei Soci;
 - B) in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, con qualsiasi numero di Soci presenti di persona o per delega;
- 5) Ogni Socio potrà disporre di due deleghe;
- 6) Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
- 7) L'assemblea ordinaria deve riunirsi entro 4 mesi dalla conclusione di ogni singolo esercizio per approvare il bilancio consuntivo e, solo salvo esigenze particolari, può essere convocata entro e non oltre sei mesi (art. 2364 del cc.);
- 8) Gli amministratori nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità (il Consiglio Direttivo) non possono votare (art 2373 c.c.).

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere o revocare il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approvare annualmente la relazione del Presidente, il rendiconto finanziario dell'esercizio e il bilancio di previsione;
- c) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 25, lettera d) del D.Lgs 117/17;
- d) deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (Legge 117/17);
- e) deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- f) approvare l'attività dell'Associazione;
- g) stabilire annualmente l'importo della quota sociale.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

E' l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Coordina e sviluppa l'attività della stessa secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri componenti, e, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti;
- b) deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e dagli iscritti;
- c) eleggere tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere-Economo. Il Consiglio Direttivo può assegnare l'incarico di tesoriere-economo allo stesso Segretario;
- d) nominare nel suo seno i Dirigenti dei vari Settori Operativi;
- e) deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi Soci, sulle loro dimissioni o espulsione;
- f) predisporre ed approvare in via preliminare i rendiconti finanziari ed il bilancio di previsione da sottoporre poi all'Assemblea;
- g) fissare le norme che regolamentano il funzionamento dei singoli settori dell'associazione;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con un ragionevole preavviso, salvo per questioni urgenti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quantomeno tre volte all'anno.

Deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Le delibere verranno prese a maggioranza; in caso di parità prevale la tesi sostenuta dal Presidente.

Art. 14 - Struttura territoriale

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può articolarsi in nuclei sulla base di unità territoriali circoscritte.

Il responsabile del Nucleo coordina l'azione demandata, operando in sintonia con le direttive emanate dal Consiglio Direttivo per meglio perseguire nel territorio le finalità dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei Nuclei parteciperanno con diritto di voto.

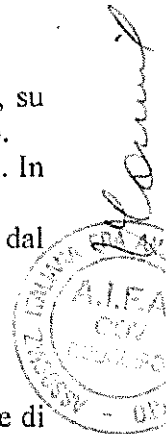
Art. 15 - Durata e composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni, potrà essere composto da 4 a 10 membri, oltre al Presidente. I componenti dell'esecutivo sono rieleggibili.

Il numero è fissato dall'Assemblea.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. Qualora la mancanza superi i 2/3 degli eletti si ricorre all'assemblea che rinnova l'intero esecutivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art.2382 del C.C. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.



Art. 16 - Il Presidente

- a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi e in giudizio.
- b) Dura in carica 3 anni ed è ammessa la sua rieleggibilità.
- c) Il Presidente rappresenta e dirige l'Associazione, propone al Consiglio Direttivo uno o più vice Presidenti.
- d) Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- e) Promuove e coordina l'attività dei vari settori operativi.
- f) Può adottare, per necessità o urgenza, provvedimenti che verranno ratificati nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente;
- b) redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) tenere aggiornato l'elenco degli iscritti;
- d) conservare il protocollo e l'archivio della corrispondenza e dei documenti;
- e) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali;
- b) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c) provvedere ad effettuare gli incassi e i pagamenti;
- d) redigere e conservare l'inventario;
- e) tenere aggiornata la situazione finanziaria perché sia ostensibile a richiesta degli associati e degli altri organi statutari.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

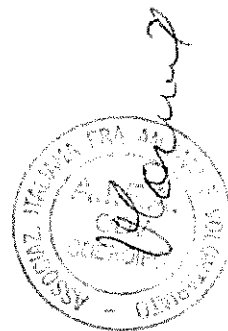
Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art.30, comma 6, della Legge 117/17, l'Associazione provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti.

ART. 20 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

Capo V - NORME FINALI

Art. 21 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze dei singoli organi collegiali è sempre necessaria la presenza di metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 22 - Rendiconto economico

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il rendiconto annuale nelle forme previste dalla Legge. Predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario devono essere compilati in modo chiaro e suddivisi per capitoli di entrata e di uscita.

Art. 23 - Votazioni e responsabilità

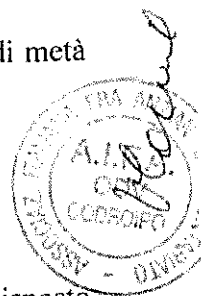
Il voto per l'elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. Per acclamazione solo su esplicita richiesta della maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei presenti. Altrettanto segreto è il voto ogni qualvolta si tratta di decidere su questioni concernenti persone.

A chi viene dichiarato decaduto o dimissionario da un organo dell'Associazione subentra automaticamente il primo dei non eletti che dura in carica fino alla successiva Assemblea di rinnovo cariche.

A tutti i livelli i responsabili della gestione amministrativa dell'Associazione rispondono del loro operato agli organi collegiali che li hanno eletti.

Art. 24 - Norme e regolamenti

L'Associazione per il miglior funzionamento e gestione, a mezzo Assemblea ordinaria potrà adottare, con il voto favorevole della maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei presenti, norme regolamentari proprie, ad integrazione del presente statuto, purché non siano in contrasto con lo spirito e la lettera dello stesso e del "Codice del Terzo settore".



Art 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento sarà approvato dall'Assemblea Generale straordinaria che nominerà il liquidatore, il quale dovrà curare la procedura secondo le indicazioni dalla stessa impartite.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, e salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo Sociale competente.

Art.26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

